

(N. 2263)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 marzo 1952 (V. Stampato N. 886)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 MARZO 1952

### Esami di abilitazione alla libera docenza

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:

a) possedere una laurea, conseguita presso una Università od Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da

meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il 30° anno di età;

b) dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare anche dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento.

#### Art. 2.

La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline.

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto della importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline corrispondenti ad insegnamenti ufficiali previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il Ministro stabilisce, su conforme parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore, le materie per cui la sessione viene indetta.

#### Art. 3.

Il giudizio di merito sui candidati è pronunciato da una Commissione, composta di tre professori della materia o di materia affine, di cui due eletti dai professori titolari della materia, votando per un nome solo, ed uno nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio superiore.

Qualora i titolari della materia siano in numero inferiore a tre, la Commissione è nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore.

A sostituire i membri eletti che, per giustificati motivi, non possano prendere parte ai lavori della Commissione, sono chiamati coloro che seguono in ordine di votazione. Per l'eventuale sostituzione del membro della Commissione nominato su proposta del Consiglio superiore, provvede il Ministro con la nomina di uno degli altri due compresi nella terna del Consiglio superiore.

Non possono far parte della Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini fino al 4° grado incluso.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

#### Art. 4.

Il Ministro, sentito il parere della Sezione 1<sup>a</sup> del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti delle Commissioni, decide della loro approvazione.

La relazione della Commissione è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

#### Art. 5.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire 10.000.

Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza è fissata nella misura di lire 6000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 3.000, da versarsi alla Università od Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento.

La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Università od Istituto superiore.

## Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

## Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quella della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.